

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=	
	OGGETTO: Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di	
	manutenzione degli estintori, presso gli Istituti Scolastici di pertinenza	
	della Città metropolitana di Roma Capitale – LOTTO 3 -AREA SUD ---	
	- CIG: B1C1CE7400	
	Repertorio n. 12579	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Sedici del mese di Luglio in Roma nella	
	sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41,	
	presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000	
	n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Ing. Giuseppe CATALDI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato	
	per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di	
	Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I HUB III della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a,	
	Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto	
	2000 n. 267, giusta delega del Direttore del Dipartimento I HUB 3 Ing. Cludio	
	Dello Vicario, prot. n.CMRC 0145108 del 16.07.2025; ---	
	2) Sig. Fabrizio BURLANDI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico e	
	Rappresentante Legale dell'operatore economico BURLANDI FRANCO	
		1

S.r.l., con sede legale in Roma via di Passo Lombardo n.259 -

C.F.:04571101007, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Roma in data 16/11/1993 al REA n.RM - 782124, come da documento n.

T609248500 del 26/06/2025 acquisito d'ufficio e conservato in atti.---

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 1699 del 14/05/2024, come rettificata

con determinazione n. 4457 del 27.11.2024 del Direttore del Dipartimento I

HUB III della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di

questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento,

nonchè le modalità di affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.

71 del D.L.gs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi mediante il criterio del

prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e

ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara,

per la stipula di un *Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023,*

per l'esecuzione del servizio di manutenzione degli estintori, presso gli Istituti

Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale. Aree

territoriali Nord – Est - Sud, suddiviso in n.3 LOTTI, per la durata di 24 mesi,

senza importo minimo garantito, come di seguito suddivisi: - LOTTO 1 AREA

NORD, per l'importo massimo biennale di € 298.000,00 inclusi € 5.960,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - LOTTO 2 AREA EST, per

l'importo massimo biennale di € 290.000,00 inclusi € 5.800,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso; - LOTTO 3 AREA SUD, importo massimo

biennale di € 282.000,00 inclusi € 5.640,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso; -----

- che la Città Metropolitana, , ex artt. 14 e 120 comma 10 e comma 1 lett. a)

del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si riserva l'eventuale possibilità di proroga per

12 mesi e/o l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori massimo 24 mesi per

un importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, la cui durata non può

in ogni caso superare i quattro anni, che ammonta a: € 596.000,00 oltre IVA

per il LOTTO 1 AREA NORD; € 580.000,00 oltre IVA per il LOTTO 2

AREA EST; € 564.000,00 oltre IVA per il LOTTO 3 AREA SUD;---

- che, ai sensi dell'art.49 e 50 co.2 del D.L.gs.n.36/23, l'approvvigionamento è

stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del

Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità

telematica;----

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 28/08/2024, come risultante dal

verbale di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto di cui sopra

relativamente al **LOTTO 3 – AREA SUD**, con un ribasso del **37,999%** da

applicare a tutti i prezzi unitari in elenco, per l'importo massimo biennale di

€ 282.000,00, inclusi **€ 5.640,00** per oneri della sicurezza oltre IVA, l'operatore

economico BURLANDI FRANCO S.r.l., con sede legale in Roma via di Passo

Lombardo n.259 - C.F.:04571101007, che nel prosieguo di questo atto sarà

chiamato semplicemente Operatore economico; ----

- che in data 10/06/2024 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

Metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto

(Allegato n.1);-----

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;----

- che, con determinazione dirigenziale n. 4457 del 27/11/2024 del Direttore del Dipartimento I HUB III, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara al predetto Operatore economico e, verificato il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ex art.17, comma 5 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;-----

- che, con determinazione dirigenziale n.4752 del 11/12/2024 del Direttore del Dipartimento I, per l'appalto in argomento, è stata autorizzata l'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, e disposta la stipula del **Primo Contratto applicativo** per un importo complessivo di € **126.289,68** inclusa IVA;-----

- che in data 03/02/2025 è stato sottoscritto dal Sig. Fabrizio Burlandi in qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico e dal Responsabile Unico

	del Progetto e Direttore dell'Esecuzione Ing. Daniela Del Pinto il verbale di	
	consegna del servizio in via d'urgenza, ex art.140 del D.Lgs.n.36/23 e	
	ss.mm.ii.;-----	
	- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio	
	interessato al presente contratto dichiara che:----	
	a) con nota del 15/05/2025 Registro di Sistema n. PI014200-25 tramite	
	Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di	
	aggiudicazione, ai sensi dell'art.90 comma 1 lett. c) del Codice dei	
	contratti pubblici;--	
	b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con	
	contestuale domanda cautelare;---	
	c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta	
	stipula del contratto a norma della lett. e) comma 1 del citato art.90;	
	- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del	
	Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;----	
	- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva	
	INPS/INAIL/CNCE dell'Operatore economico rilasciato dall'INAIL prot.n.	
	49214483 con scadenza 21.09.2025, conservato in atti;-----	
	- che è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria provvisoria,	
	ex art.3 comma 2 del D.L. 76/2020, per l'operatore economico BURLANDI	
	FRANCO S.r.l. tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma	
	in data 21.10.2024, prot.n. PR_RMUTG_Ingresso_0404718_20241021, ex	
	art.91 del D.lgs.159/2011, dalla quale risulta che, a carico del suindicato	
	operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del	
	D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause di decadenza di sospensione	

o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lett. a), b), c), del D.Lgs.159/2011;-

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot. CMRC-

2025-0142593 del 11/07/2025, che essendo decorsi i termini di legge dalle

richieste di informazione antimafia riferite al suindicato Operatore economico

e non essendo pervenuta alcuna informazione interdittiva, si può procedere alla

stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.---

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento I HUB III Ing. Giuseppe CATALDI, concede in appalto

all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Fabrizio BURLANDI

accetta, la conclusione di un *Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di*

manutenzione degli estintori, presso gli Istituti Scolastici di pertinenza della

Città metropolitana di Roma Capitale – LOTTO 3 AREA SUD.--

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione dirigenziale n.1699 del 14.05.2024:-----

a) Capitolato Speciale d'oneri con allegati il quadro economico, elenco attività, elenco istituti, elenco prezzi;-----

b) Disciplinare di gara.---

I documenti di cui alle lettere **a), b), (Allegati n. 2, 3)** unitamente all'Offerta Economica **(Allegati n. 4)** costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente Accordo Quadro. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente Accordo. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli ed il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze.-----

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto di cui all'Accordo Quadro è di **€ 282.000,00 (euro duecentottantaduemila/00)** oltre IVA. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 132.652,80. La Città Metropolitana si riserva l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni (€ 282.000,00) e/o l'eventuale proroga di dodici mesi (€ 141.000,00), per un valore complessivo stimato dell'Accordo quadro, la cui durata non può in ogni caso superare i quattro anni, di € 564.000,00 oltre IVA, ex artt. 14 e 120 comma 1 lett.a) e comma 10 del D.lgs. n.36/2023. Ogni Contratto applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del

ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico in sede di gara.

L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare le prestazioni fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui le prestazioni, previste nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente Accordo, non essendo previsto importo minimo garantito per l'Operatore economico. Con Determinazione Dirigenziale 4752 del 11/12/2024 del Dipartimento I, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore Economico, al fine di avviare con urgenza il **Contratto Applicativo n. 1**, è stata impegnata a favore dell'operatore economico la somma di € **126.289,68** IVA inclusa, senza minimo garantito.-----

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. C00009113 rilasciata dalla GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. in data 03/07/2025 per l'importo di € 4.512,00. L'Operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da QS Quality Service, certificato n. 9390 avente scadenza il 10/09/2027; UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 rilasciato da QS Quality Service certificato n. 9391 avente scadenza il 21/03/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art.106, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.. La

polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 117 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Operatore economico ha prodotto la polizza RC n. 1/46083/61/185346173 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Roma con copertura assicurativa fino al 31/12/2025. -- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione. Il tempo di durata dell'Accordo Quadro è di **24 (ventiquattro) mesi**, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Oneri, decorrenti dalla data di consegna del servizio che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge con l'approvazione del I Contratto applicativo. Si intende per durata dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi. Entro tre mesi dal termine della validità del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il presente accordo di **ulteriori 24 (ventiquattro) mesi** anche disgiuntamente (12 mesi più ulteriori 12) agli stessi patti e condizioni, ex art.14 del C.S.O.----In caso di inadempimento sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'oneri. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.---

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente

dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazioni e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Oneri. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento, con cadenza trimestrale calcolata a partire dal verbale di consegna indipendentemente dall'importo maturato, secondo le procedure di cui agli artt. 23, 24 e 26 del Capitolato Speciale d'Oneri. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Oneri e le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento all'art.30 del Capitolato

Speciale d’Oneri. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l’Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23.- L’Operatore economico **non** si è avvalso della facoltà di subappaltare le prestazioni di cui al presente contratto.----

Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Oneri e Disciplinare di gara

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Oneri e suoi allegati e Disciplinare di gara. ---

Art.15 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l’esecuzione dell’appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell’Operatore Economico.-----

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.----

Art.17- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell’appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L’Operatore economico dovrà osservare tutti gli obblighi

derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. L'Operatore economico è responsabile per gli infortuni e i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto ed è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto. L'Operatore economico ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. ---

Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si

obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.21- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle*

attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico,
ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4,
punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016. ----

Art. 22 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del
D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente successivamente alla informazione
antimafia liberatoria provvisoria, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/2020, acquisita
tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0404718_20241021 in data 21.10.2024, ex art.91 del
D.lgs. n.159/11, per l'operatore economico BURLANDI FRANCO S.r.l., siano
accertate cause ostative.----

Art.23- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti. Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità
previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.24- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale

d'Oneri si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/23 ess.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il Capitolato Speciale ed il presente Accordo Quadro, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del Capitolato Speciale d'Oneri in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

Art.25 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via di Passo Lombardo n.259.----Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii.----

Art.26 –Determinazioni finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Oneri e

Disciplinare di gara

Art.15- Inadempienze contrattuali

Art.16- Divieto di cessione del contratto

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.22- Recesso

Art.25 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Fabrizio BURLANDI

IL DIRIGENTE: firmato Giuseppe CATALDI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.